

STATUTO

TITOLO I Denominazione - Sede

Art.1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'Associazione, senza scopo di lucro, operante nel settore sportivo dilettantistico, ricreativo e culturale, al fine di diffondere, nell'ambito della propria influenza, la conoscenza della cultura della danza in tutte le sue forme artistiche e sportive, che assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CULTURALE CENTRO ARTE DANZA".

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, alle leghe sportive e simili sia nazionali che locali.

Il presente è stato registrato
Art. 2 11 MAR. 2005

La sede dell'Associazione è sita in Legnano (MI), in Via San Domenico n. 6.

TITOLO II Scopo - Oggetto

Art. 3

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera ai fini ricreativi, culturali, sportivi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 4

L'Associazione si propone di promuovere e sviluppare le attività di studio, di ricerca, di documentazione, distribuzione e produzione nei settori artistici della danza e della coreografia, indire e organizzare corsi di studio teorici, pratici, propedeutici e di formazione professionale a vari livelli per danzatori, danzatrici, coreografi, indire e organizzare manifestazioni a carattere culturale, artistico, rassegne, festivals, nello specifico:

- a) produrre, diffondere, organizzare e gestire spettacoli di danza, servizi nel settore dello spettacolo e della cultura e tutte le manifestazioni legate a questa arte; assumere incarichi da Enti ed Istituti Pubblici e Privati per qualsiasi tipo di manifestazione artistica, culturale, educativa, inerente alla danza, festivals, rassegne, attività promozionali, organizzazione di eventi culturali;
- b) insegnare danza classica e moderna, sia a livello didattico che professionale, a puro titolo di esempio senza esclusione di quelle non citate; svolgimento di attività di formazione e di lezioni divulgative sulla cultura della danza;
- c) promuovere e partecipare ad iniziative di studio, di ricerca quali convegni, congressi, seminari, stages, etc.; pubblicare testi e riviste, atti e documenti su materie che costituiscono lo scopo dell'associazione, pubblicazione di materiale in genere su quanto concerne le attività ed il settore della cultura della danza, creazione di data base con elenco di opere ed autori legati

all'ambito della danza, produzione di pagine Web; informazioni bibliografiche, connessioni internet, ricerche d'archivio inerenti allo scopo dell'associazione;

- d) l'associazione potrà altresì, in relazione agli scopi suddetti, compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, che direttamente o indirettamente persegua tali scopi.

TITOLO III

Soci

Art. 5

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci competitori.

Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

Soci ordinari sono coloro i quali sono in possesso della tessera di iscrizione alle associazioni ed organizzazioni sportive amatoriali; si identificano tra questi soci le persone che condividono e sostengono le iniziative e le finalità dell'Associazione.

Soci competitori sono coloro che sono in possesso di tessera di iscrizioni alle associazioni ed organizzazioni sportive amatoriali alle quali l'Associazione aderirà. I soci competitori potranno godere di particolare assistenza da parte dell'Associazione, a supporto dell'attività sportiva.

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 7

Chi intende essere socio dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto. All'atto del rilascio della tessera sociale, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. I nuovi soci dovranno espletare l'unica formalità della presentazione della domanda. E' facoltà del Consiglio Direttivo opporsi e quindi negare l'ammissione del nuovo socio, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, con motivato giudizio.

Art. 8

La qualifica di socio individuale da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione ed alla modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi;

I soci individuali sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Art. 9

I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione ai programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo, con delibera del Consiglio Direttivo, insieme alle modalità di pagamento.

Le quote associative ed i contributi eventualmente versati sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV *Recesso - Esclusione*

Art. 10

La qualifica di socio non ha limitazioni temporali e non è trasmissibile, ma si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 11

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo richiesto;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione. In particolare il socio che svolge attività quali quelle contemplate nel presente statuto, per conto proprio o per conto di altre associazioni, è tenuto a darne comunicazione al Consiglio Direttivo; parimenti, indipendentemente dall'attività svolta, il socio che sia socio anche di altre associazioni aventi i medesimi fini di quella in oggetto nel presente Statuto, è tenuto a darne comunicazione al Consiglio Direttivo;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni, anche morali, all'Associazione. In particolare, il socio che denigri pubblicamente la propria Associazione o i singoli membri della stessa o che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione o con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, potrà essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo. L'associato escluso non può più essere riammesso.

L'esclusione diventa operante a partire dal trentesimo giorno successivo dalla annotazione nel libro soci.

Art. 12

Le deliberazioni relative al recesso, esclusione o decadenza debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuo versato.

TITOLO V *Fondo comune*

Art. 13

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. In ogni caso,

l'avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione e all'atto del suo eventuale scioglimento sarà devoluto ad Associazioni che perseguono scopi analoghi od affini a quelli dell'Associazione sentito l'Organo di Controllo di cui L. 662/96.

Esercizio sociale

Art. 14

L'esercizio sociale va dal 1° Ottobre di ogni anno al 30 Settembre dello stesso. Entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve predisporre ed attuare la stesura del Bilancio Consuntivo di esercizio e del Conto Economico dell'esercizio sociale trascorso, che deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro 120 giorno dalla chiusura dell'esercizio. Eventuali utili o avanzi di gestione non possono in alcun caso essere distribuiti tra gli associati ma devono essere obbligatoriamente reimpiegati per i fini propri dell'associazione a meno che la distribuzione non sia effettuata a favore di altre associazioni non commerciali e senza scopo di lucro.

Art. 15

La regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata da una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e infrannuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede dell'Associazione, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Art. 16

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) Il Presidente

L'Assemblea

Art. 17

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;



- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione;
- d) approva gli eventuali regolamenti

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da parte di un terzo degli associati.

In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 19

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per delibere sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art. 20

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi, purchè in regola con il versamento dei contributi associativi. Il voto è individuale e esprimibile personalmente ovvero mediante un rappresentante nominato con delega apposta in calce all'avviso di convocazione. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo sullo scioglimento dell'Associazione, per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Art. 21

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente, convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Consiglio Direttivo

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre (3) membri fino ad un massimo di sette (7) scelti tra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario con funzioni di Tesoriere.

Il Vice Presidente sostituisce il presidente, in caso di assenza o impossibilità di quest'ultimo. Il Segretario sostituisce il Vice Presidente nelle sue funzioni ogni qual volta quest'ultimo risulti assente o impossibilitato.

Il Consiglio Direttivo è convocato tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri. La convocazione è fatta almeno otto giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera raccomandata, da inviarsi a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, da cui risulti l'indicazione del luogo, data, ora e argomento dell'ordine del giorno. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono

prese a maggioranza assoluta dei voti. Per le delibere inerenti materie di straordinaria amministrazione è richiesta l'unanimità dei membri in sede di costituzione. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- fissare le date delle assemblee ordinarie e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo;
- redigere i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Art. 23

In caso di dimissioni di alcuni membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. L'Associazione si scioglie automaticamente nel caso in cui tutti gli associati siano venuti a mancare.

Il Presidente

Art. 24

Il Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

TITOLO VII *Scioglimento*

Art. 25

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di proseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione o lo sviluppo dell'attività sportiva o attività analoghe a quelle dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui alla L. 662/96.

Norma finale

Art. 26

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.